

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

**APPROVAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM
ITALIA PER L'ANNO 2010 RELATIVA AI SERVIZI DI RACCOLTA,
TERMINAZIONE E TRANSITO DELLE CHIAMATE NELLA RETE
TELEFONICA PUBBLICA FISSA**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del _____ ;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197, S.O., e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la delibera n. 417/06/CONS, recante "Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006;

VISTA la delibera n. 107/07/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per il 2007 e ai servizi di accesso disaggregato (mercato 11) per il 2006 ed il 2007", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 23 agosto 2007;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS, recante "Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2007;

VISTA la delibera n. 415/07/CONS, recante "Disposizioni regolamentari riguardanti l'introduzione dei servizi integrati di tipo fisso - mobile", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 8 settembre 2007;

VISTA la delibera n. 251/08/CONS, recante “Modifiche all’articolo 40 della delibera n. 417/06/CONS, a seguito dell’applicazione del modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per un operatore alternativo efficiente”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 27/08/CIR, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per l’anno 2008”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 27 giugno 2008 - Suppl. Ordinario n.154;

VISTA la delibera n. 42/09/CIR, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2009 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2009 - Suppl. Ordinario n. 161;

VISTA la delibera n. 35/10/CIR, recante “Integrazioni e modifiche relative alle procedure di *Number Portability* per numeri geografici di cui alla delibera n. 41/09/CIR ai fini della implementazione del codice segreto”, pubblicata sul sito web dell’Autorità in data 14 luglio 2010 ed in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

VISTA l’Offerta di Riferimento per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa per l’anno 2010 che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato in data 30 ottobre 2009, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della delibera n. 417/06/CONS;

VISTA la nota acquisita dall’Autorità con prot. n. 82680 del 3 novembre 2009 con cui Telecom Italia ha comunicato che i prezzi riportati nell’Offerta di Riferimento 2010 sono stati determinati in base al principio dell’orientamento al costo di cui all’art. 9 della delibera n. 417/06/CONS tenuto conto che, a tale data, il nuovo ciclo di analisi di mercato non si era ancora concluso;

VISTA l’Offerta "Accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore: remunerazione per il servizio di fatturazione conto terzi" (cd OSI) per l’anno 2010 che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato in data 15 gennaio 2010;

VISTA la nota inviata da Telecom Italia prot. n. 3341 del 20 gennaio 2010 avente ad oggetto la ripubblicazione dell’Offerta “Accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore: remunerazione per il servizio fatturazione conto terzi” (cd OSI), per il 2009 e il 2010;

VISTA la delibera n. 704/09/CONS recante “Consultazione pubblica concernente l’identificazione e l’analisi dei mercati della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa e della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (mercato n. 2 e mercato n. 3 della

raccomandazione n. 2007/879/CE)”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 – Suppl. Ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 705/09/CONS recante “Consultazione pubblica concernente l’identificazione e l’analisi del mercato del transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della raccomandazione n. 2003/311/CE)”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 – Suppl. Ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 179/10/CONS recante “Mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati nn. 2 e 3 della raccomandazione della Commissione Europea n. 2007/879/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 28 maggio 2010 – Suppl. Ordinario n. 113;

VISTA la delibera n. 180/10/CONS recante “Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 28 maggio 2010 – Suppl. Ordinario n. 113;

CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A., con nota prot. 38155 del 18 giugno 2010, ha comunicato la ripubblicazione, in data 16 giugno 2010, della propria Offerta di Riferimento per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa per l’anno 2010, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della delibera n. 179/10/CONS e ai sensi dell’art. 8, comma 4, della delibera n. 180/10/CONS;

VISTA la nota inviata da Telecom Italia prot. 21201 del 9 aprile 2010 con cui la Società ha comunicato le evidenze contabili alla base dei costi dei servizi accessori;

VISTA la nota inviata da Telecom Italia prot. 40057 del 25 giugno 2010, con cui la Società ha comunicato la correzione, nell’Offerta di Riferimento, di alcuni valori per la terminazione su rete mobile e su rete fissa, erroneamente riportati nell’offerta pubblicata il 16 giugno 2010;

VISTA le note prot. 43145 e 43178 del 13 luglio, prot. 43742 e 43747 del 15 luglio, prot. 44264 del 19 luglio inviate dagli Operatori BT Italia, Fastweb, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia e Wind, con le quali gli Operatori hanno anticipato alcuni primi commenti all’Offerta di Riferimento per il 2010 pubblicata da Telecom Italia il 16 giugno 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

1. QUADRO REGOLAMENTARE

1.1. INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI RILEVANTI

1. L'Autorità, con delibera n. 179/10/CONS (art. 2, comma 1) ha identificato i seguenti mercati rilevanti dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa:
 - i) il mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa;
 - ii) i mercati dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su singola rete fissa.
2. L'Autorità, con delibera n. 180/10/CONS (art. 2, comma 1) ha identificato i seguenti mercati rilevanti dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa:
 - i) il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, ossia dei servizi di trasporto delle chiamate attraverso uno o più autocommutatori situati nel medesimo distretto;
 - ii) il mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale, ossia dei servizi di trasporto delle chiamate attraverso autocommutatori situati in distretti diversi.

1.2. IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI AVENTI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

3. Con riferimento all'individuazione degli operatori aventi significativo potere di mercato, la delibera n. 179/10/CONS ha disposto:
 - i) all'art. 3, comma 1, che nel mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e l'operatore Telecom Italia S.p.A. è identificato quale operatore detentore di significativo potere di mercato;
 - ii) all'art. 3, comma 2, che nei mercati dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su singola rete fissa non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e l'operatore Telecom Italia S.p.A. è identificato quale operatore detentore di significativo potere di mercato con riferimento al mercato della terminazione sulla propria rete fissa.
4. La delibera n. 180/10/CONS ha identificato Telecom Italia quale operatore detentore di significativo potere di mercato nel mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), della stessa delibera.

1.3. REVOCA DEGLI OBBLIGHI

5. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 180/10/CONS sono revocati tutti gli obblighi imposti in capo a Telecom Italia dalla delibera n. 417/06/CONS nel mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera ii);
6. Secondo quanto disposto al comma 2 dello stesso articolo, sono revocati gli obblighi in capo a Telecom Italia per la fornitura dei seguenti servizi appartenenti al mercato di cui al punto precedente:
 - i) servizio di inoltro e transito doppio SGT;
 - ii) servizio di inoltro e transito SGU-doppio SGT;
 - iii) servizio di inoltro e transito SGU-SGT interdistrettuale (gli autocommutatori SGU e SGT sono situati in distretti diversi).

1.4. OBBLIGHI DI ACCESSO E DI USO DI DETERMINATE RISORSE DI RETE

7. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi di raccolta e dei servizi di terminazione sulla propria rete fissa, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 3 della stessa delibera.
8. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della delibera n. 180/10/CONS, Telecom Italia è soggetta altresì all'obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale e dei relativi servizi accessori, elencati nella stessa delibera all'art. 14, commi 1, 2 e 3.
9. Le condizioni attuative degli obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete sono riportate nell'art. 12 della delibera n. 179/10/CONS e nell'art. 14 della delibera n. 180/10/CONS.
10. In particolare, Telecom Italia fornisce i servizi di raccolta e terminazione con interconnessione IP di cui all'art. 12, comma 5, della delibera n. 179/10/CONS ed i servizi di inoltro e transito distrettuale con interconnessione IP di cui all'art. 14, comma 4, della delibera n. 180/10/CONS. Nelle more della conclusione del Tavolo Tecnico avviato dalla delibera n. 11/06/CIR, Telecom Italia fornisce i servizi di interconnessione IP secondo le modalità tecniche di fornitura attualmente già impiegate internamente alla propria rete.

1.5. MODALITÀ DI ACCESSO DI ABBONATI TELECOM ITALIA AI SERVIZI OFFERTI SU NUMERAZIONE NON GEOGRAFICA DI ALTRO OPERATORE E GESTIONE DELLE FRODI

11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS Telecom Italia fornisce il servizio di fatturazione conto terzi su base chiamata da applicarsi unicamente per numerazioni non geografiche relative a servizi forniti a titolo

oneroso, indipendentemente dalle condizioni economiche dei servizi praticate dall'operatore titolare della numerazione.

12. Con riferimento alle condizioni economiche relative alla prestazione di fatturazione per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro Operatore il prezzo di tale servizio, applicato per ogni chiamata include, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 13, le seguenti attività soggette a contabilità separata:

- i) la raccolta degli elementi di fatturazione;
- ii) la gestione dei dati di fatturazione ed emissione bolletta;
- iii) la verifica dei pagamenti e alimentazione dei sistemi di fatturazione e del credito;
- iv) la gestione degli incassi;
- v) la gestione dei reclami e prevenzione frodi.

13. I commi dal 10 al 15 dell'art. 13 stabiliscono che:

- i) Telecom Italia fornisce agli Operatori interconnessi, nelle modalità tecnicamente fattibili, visibilità della evoluzione del credito dei clienti che hanno usufruito dei servizi offerti tramite NNG, per ciascun Operatore, con riferimento tra l'altro alle fatture emesse, allo stato dei pagamenti ed ai reclami. Telecom Italia fornisce sollecitamente, a ciascun operatore alternativo, indicazione delle numerazioni per le quali si registrano incrementi significativi di insolvenza, per consentire a questi ultimi di monitorare in tempo reale lo stato del credito;
- ii) Telecom Italia fornisce, al fine di consentire all'Operatore interconnesso di monitorare in tempo utile eventuali situazioni di frode, una prima comunicazione tempestiva delle rilevazioni di traffico anomalo e, in seguito agli accertamenti necessari, la relativa conferma;
- iii) Telecom Italia include, nell'Offerta di Riferimento, le tempistiche della prima notifica di sospetta frode e della seconda notifica di accertamento della frode di cui al punto precedente;
- iv) Telecom Italia, qualora i propri sistemi non rilevino il traffico anomalo, notifica all'Operatore interconnesso la frode a seguito del disconoscimento del traffico da parte dell'utente finale, allegando copia della denuncia all'Autorità giudiziaria. Il traffico anomalo, evidenziato sia a seguito di rilevazione dei sistemi e comunicato all'operatore alternativo nelle modalità concordate di cui al punto precedente, sia a seguito di disconoscimento da parte del cliente finale e di denuncia all'Autorità giudiziaria, qualora oggetto di frode accertata dall'Autorità giudiziaria, non potrà essere posto a carico dell'Operatore di accesso;
- v) nel caso in cui il traffico presuntivamente fraudolento non sia stato denunciato dal cliente, è fatto divieto a Telecom Italia di sospendere la fatturazione al cliente o i pagamenti all'Operatore interconnesso. Quest'ultimo è debitamente informato, da Telecom Italia, della sospetta

frode in modo da poter agire nei confronti dei Service Providers ad esso attestati;

- vi) in deroga a quanto previsto dal primo periodo del precedente punto, qualora, in presenza di evidenze documentali idonee a far presumere l'esistenza di una frode, Telecom Italia abbia presentato al riguardo apposita denuncia all'Autorità giudiziaria, l'obbligo contrattualmente previsto di versamento dell'incassato, secondo le modalità definite al presente articolo, a favore dell'operatore alternativo interessato, è sospeso per la durata di quattro mesi. Decorso tale termine in assenza di misure cautelari adottate da parte dell'Autorità giudiziaria, il versamento dell'incassato è dovuto con gli interessi legali per il periodo di sospensione. Del tenore delle previsioni che precedono l'Autorità giudiziaria adita è resa edotta attraverso lo stesso atto di denuncia.

14. Nella sezione dell'Offerta di Riferimento 2010 (pubblicata in data 16 giugno 2010) inerente le attività gestionali ed amministrative per la prevenzione delle frodi, Telecom Italia ha riportato che, in conformità al paragrafo 60 della delibera n. 42/09/CIR¹ e al paragrafo D5.21 della delibera n. 179/10/CONS², nel caso in cui il traffico presuntivamente fraudolento non sia stato denunciato dal cliente ed in presenza di evidenze documentali della presunta frode, la stessa provvederà ad effettuare denuncia all'Autorità Giudiziaria e proporrà istanza di deroga all'Autorità rispetto agli obblighi di fatturazione verso il cliente. Tale istanza sarà corredata da ogni elemento utile a fornire all'Autorità gli strumenti di opportuna valutazione. Nell'ipotesi che l'Autorità concedesse l'autorizzazione alla deroga, Telecom Italia darà comunicazione di detto provvedimento all'Autorità Giudiziaria adita. Qualora, decorsi 30 giorni dal deposito della istanza di Telecom Italia, l'Autorità non si sia pronunciata sulla deroga ovvero non l'abbia espressamente autorizzata, Telecom Italia provvederà immediatamente alla fatturazione alla clientela, dando comunicazione all'Autorità Giudiziaria adita del mancato ottenimento della autorizzazione in deroga da parte dell'Autorità.

¹ La normativa appare inoltre escludere, in genere, la possibilità per Telecom Italia di non fatturare ai propri clienti il traffico diretto a NNG ipoteticamente fraudolento, essendo la fatturazione al cliente un obbligo regolamentare cui Telecom Italia è soggetta in qualità di operatore dominante sull'accesso alla rete telefonica pubblica. Va a tale proposito sottolineato, anche con riferimento alla soluzione di alcuni casi di controversie tra Operatori da parte dell'Autorità, che qualora Telecom Italia producesse evidenze documentali di frode, potrebbe essere ritenuta accettabile una deroga a suddetto principio generale, i cui termini andrebbero valutati su base concreta (tipo di documentazione da esibire a cura di Telecom Italia, denuncia all'Autorità Giudiziaria, obblighi di parità di trattamento, ecc.).

² In merito all'accesso di abbonati di Telecom Italia ai servizi offerti su numerazione non geografica di altro operatore, ed in particolare alla richiesta da parte di BT secondo cui, in caso di rilevazioni di traffico anomalo o sospetta frode, Telecom Italia deve sospendere la fatturazione del traffico ed il relativo incasso, l'Autorità rileva di essersi già espressa nella delibera n. 42/09/CIR, laddove si afferma che qualora Telecom Italia produca evidenze documentali di frode, potrebbe essere ritenuto accettabile il non procedere alla fatturazione, in deroga all'obbligo regolamentare cui Telecom Italia è soggetta. L'Autorità, inoltre, ritenendo necessario provvedere a regolamentare in modo adeguatamente approfondito ed equilibrato il rapporto tra Telecom Italia e gli Operatori in merito alla gestione delle somme a questi ultimi dovute in ipotesi di denuncia da parte di Telecom Italia presentata in un quadro fortemente sintomatico di sospetta frode, ha integrato l'art. 13 della delibera n. 179/10/CONS.

1.6. OBBLIGHI DI CONTROLLO DEI PREZZI

1.6.1. Servizi di raccolta e terminazione su rete fissa.

15. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di controllo dei prezzi dei servizi di raccolta e dei servizi di terminazione, e per i relativi servizi accessori ed aggiuntivi, elencati nella stessa delibera all'art. 12, commi 1, 2 e 3.
16. I successivi commi dell'art. 9 stabiliscono che:
- i) per l'anno 2010, i prezzi dei servizi di terminazione forniti da Telecom Italia sono fissati ad un livello di costi efficienti, in coerenza con il valore di 0,57 centesimi di euro al minuto, già definito dalla delibera n. 251/08/CONS per i servizi di interconnessione a livello di SGT, e sulla base dell'ultima Contabilità Regulatoria certificata di Telecom Italia;
 - ii) i medesimi criteri di cui al comma precedente, saranno utilizzati anche per determinare i prezzi dei servizi di raccolta e terminazione di Telecom Italia per l'anno 2011, nell'ambito dell'apposito procedimento di cui all'art. 17, comma 2, della delibera n. 179/10/CONS;
 - iii) per gli anni successivi al 2011, i prezzi dei servizi di terminazione forniti da Telecom Italia risulteranno dall'applicazione di un modello Bottom-Up per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC);
 - iv) i prezzi dei servizi di raccolta ai differenti livelli di rete di Telecom Italia sono uguali ai prezzi praticati per i servizi di terminazione ai corrispondenti livelli di rete;
 - v) i prezzi dei servizi accessori ed aggiuntivi ai servizi di raccolta e terminazione, ove non previsto diversamente, sono definiti nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo;
 - vi) la verifica da parte dell'Autorità del rispetto dell'obbligo di controllo dei prezzi avviene con l'approvazione dell'Offerta di Riferimento.
17. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS, a partire dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, Telecom Italia applica i seguenti prezzi *flat* per i servizi di raccolta e terminazione:
- i) servizio di raccolta/terminazione SGU: 0,302 centesimi di Euro al minuto;
 - ii) servizio di raccolta/terminazione doppio SGU distrettuale (SGD): 0,500 centesimi di Euro al minuto;
 - iii) servizio di raccolta/terminazione SGT distrettuale: 0,570 centesimi di Euro al minuto.
18. Ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 17:
- i) i servizi di raccolta e terminazione in tecnologia a commutazione di pacchetto sono offerti a condizioni economiche non superiori a quelle dei servizi in tecnologia PSTN per livelli di interconnessione equivalenti. Tali

condizioni economiche sono valutate ed approvate nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento, sulla base dei costi sostenuti;

- ii) la prestazione di configurazione degli autocommutatori è fornita a titolo non oneroso, fatte salve le configurazioni dei codici di CS, *customer care* e accesso da remoto a Rete Privata Virtuale, sottoposte al meccanismo di orientamento al costo;
- iii) Telecom Italia, nei contratti di interconnessione inversa, provvede a proprie spese alle infrastrutture trasmissive (inclusi eventuali raccordi di centrale) impiegate per terminare il proprio traffico sugli apparati degli altri operatori;
- iv) le offerte dei servizi al dettaglio di Telecom Italia che si basano sull'utilizzo dei servizi di interconnessione regolamentati — ed in particolare i servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile — devono essere replicabili da parte di un operatore efficiente. L'Autorità effettuerà le verifiche della replicabilità di tali offerte, commercializzate singolarmente o in *bundle* con altri servizi e incluse le promozioni, mediante i test di prezzo che saranno definiti all'esito del procedimento di “Adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo attualmente utilizzati nell'ambito della delibera n. 152/02/CONS” di cui alla delibera n. 667/09/CONS.

1.6.2. Servizi di inoltro e transito distrettuale.

- 19. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, della delibera n. 180/10/CONS Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi di inoltro e transito distrettuale, e per i relativi servizi accessori, elencati nell'art. 14 ai commi 1, 2 e 3 della stessa delibera.
- 20. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dello stesso art. 11 stabiliscono che:
 - i) per l'anno 2010 i prezzi dei servizi di inoltro e transito distrettuale di Telecom Italia sono fissati sulla base dell'ultima Contabilità Regolatoria certificata, ad un livello di costi efficienti, ed in coerenza con il valore di 0,57 centesimi di euro al minuto, già fissato dalla delibera n. 251/08/CONS per il servizio di interconnessione a livello di singolo SGT;
 - ii) i medesimi criteri di cui al punto precedente, saranno utilizzati anche per determinare i prezzi dei servizi di inoltro e transito distrettuale di Telecom Italia per l'anno 2011, nell'ambito dell'apposito procedimento di cui all'art. 18, comma 2, della delibera n. 180/10/CONS;
 - iii) per gli anni successivi al 2011, i prezzi dei servizi di inoltro e transito distrettuale deriveranno dall'applicazione del modello di costo previsto dalla delibera n. 179/10/CONS per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC) dei servizi di raccolta e terminazione;
 - iv) la verifica da parte dell'Autorità del rispetto dell'obbligo di controllo dei prezzi avviene con l'approvazione dell'Offerta di Riferimento;

- v) i prezzi dei servizi accessori ai servizi di inoltro e transito distrettuale, ove non previsto diversamente, sono definiti nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo.
21. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della delibera n. 180/10/CONS a partire dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, Telecom Italia applica i seguenti prezzi *flat* per i servizi di inoltro e transito distrettuale:
- i) servizio di transito singolo SGU: 0,138 centesimi di Euro al minuto;
 - ii) servizio di transito singolo SGT: 0,087 centesimi di Euro al minuto;
 - iii) servizio di transito doppio SGU distrettuale (SGD): 0,320 centesimi di Euro al minuto;
 - iv) servizio di transito SGU—SGT distrettuale: 0,283 centesimi di Euro al minuto.
22. I commi 4 e 5 dello stesso art. 18 dispongono rispettivamente che:
- i) i servizi di inoltro e transito distrettuale in tecnologia a commutazione di pacchetto sono offerti a condizioni economiche non superiori a quelle dei servizi in tecnologia PSTN per livelli di interconnessione equivalenti, sulla base dei costi sostenuti;
 - ii) i prezzi dei servizi accessori ai servizi di inoltro e transito distrettuale sono disciplinati dalle seguenti delibere:
 - (a) delibere nn. 27/08/CIR e 179/10/CONS, per i servizi di configurazione delle centrali, servizi di kit di interconnessione e servizi di fatturazione conto terzi;
 - (b) delibera n. 731/09/CONS, per i servizi di co-locazione;
 - (c) delibera n. 2/10/CONS, per i servizi di flussi di interconnessione e servizi di raccordi interni di centrale.

1.6.3. Decorrenza delle condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia.

23. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 8, comma 4, della delibera n. 180/10/CONS, Telecom Italia ripubblica l'Offerta di Riferimento relativa all'anno 2010 entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica delle rispettive delibere, recependone le disposizioni. Tale Offerta di Riferimento, approvata dall'Autorità con eventuali modifiche, ha validità retroattiva dal 1° gennaio 2010.
24. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 8, comma 6, della delibera n. 180/10/CONS, l'Offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. Nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.

2. VALUTAZIONI SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TERMINAZIONE, TRANSITO E SUI SERVIZI ACCESSORI

2.1. PREMESSA

25. A seguito dell'approvazione delle delibere n. 179/10/CONS e n. 180/10/CONS, Telecom Italia, con nota prot. n. 38155 del 18 giugno 2010, ha comunicato la ripubblicazione dell'Offerta di Riferimento 2010 in ottemperanza alle suddette delibere. In particolare, Telecom Italia ha comunicato che la nuova offerta:

- i) non prevede i servizi di raccolta, terminazione e transito interdistrettuali in quanto deregolamentati dalle delibere n. 179/10/CONS e n. 180/10/CONS;
- ii) adegua le condizioni economiche di interconnessione per i servizi di raccolta e terminazione a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS;
- iii) adegua le condizioni economiche di interconnessione per i servizi di transito a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, della delibera n. 180/10/CONS;
- iv) adegua le condizioni di fornitura del servizio di accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi offerti su numerazioni non geografiche di altro operatore a quanto previsto dall'art. 13 della delibera n. 179/10/CONS.

26. Come premesso, ai sensi dell'art. 9, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 11, comma 6, della delibera n. 180/10/CONS, i prezzi dei servizi accessori ed aggiuntivi, ove non previsto diversamente, sono definiti nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo. Si riportano nel seguito le valutazioni dell'Autorità in merito ai prezzi proposti da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento 2010 pubblicata il 16 giugno 2010 sia con riferimento ai servizi a traffico che accessori ed aggiuntivi, questi ultimi soggetti ad orientamento al costo.

2.2. VALUTAZIONI SUI SERVIZI DI TERMINAZIONE/RACCOLTA E TRANSITO

27. L'Autorità ha accertato che le condizioni economiche di interconnessione per i servizi di raccolta, terminazione e transito, proposti da Telecom Italia per l'anno 2010, rispettano quanto previsto dall'art. 17, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS e dall'art. 18, comma 1, della delibera n. 180/10/CONS (si richiama a tale proposito quanto riportato nei precedenti punti 17 e 21).

2.3. FUNZIONALITÀ DI COMMUTAZIONE TELEFONICA NECESSARIE PER L'ACCESSO ALLA RETE TELECOM ITALIA CON INTERCONNESSIONE A 2 MBIT/S E 155 MBIT/S

2.3.1. Premessa.

28. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto:

- i) per i Kit di Interconnessione per due collegamenti trasmissivi a 2 Mbit/s:
 - (a) un contributo di installazione pari a 1.649,53 Euro, superiore del 68,8% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 976,96 Euro;
 - (b) un canone annuo pari a 3.216,49 Euro, inferiore del 10,0% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 3.573,75 Euro.
- ii) per il canale fonico a 2 Mbit/s di ampliamento di fasci esistenti:
 - (a) un contributo di installazione pari a 824,77 Euro, superiore del 68,8% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 488,48 Euro;
 - (b) un canone annuo pari a 1.608,24 Euro, inferiore del 9,9% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 1.784,82 Euro.
- iii) per i Kit Interconnessione per collegamento trasmissivo a 155 Mbit/s:
 - (a) un contributo di installazione pari a 5.031,29 Euro, superiore del 68,8% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 2.979,86 Euro;
 - (b) un canone annuo pari a 55.850,70 Euro, inferiore del 10,0% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 62.054,12 Euro.

2.3.2. Considerazioni di Telecom Italia.

29. Telecom Italia con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha comunicato di aver utilizzato, ai fini della determinazione dei costi sottostanti il canone e il contributo del Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s, la base costo della Contabilità Regolatoria 2007 e la proiezione, al 2009, delle relative quantità. In particolare, il costo sottostante il canone annuo del Kit di Interconnessione Base (a 2 Mbps) è ottenuto moltiplicando il numero di canali presenti nel Kit (62, di cui 2 per la segnalazione) per il costo sottostante il canone unitario di un circuito a 64 Kbit/s, pari a sua volta al rapporto tra il costo totale sottostante il canone annuo dei Kit di Interconnessione ed il numero di circuiti a 64 Kbit/s equivalenti.
30. Il contributo *una tantum* del Kit di Interconnessione Base (a 2 Mbps) è ottenuto dividendo il costo totale sottostante i contributi per il numero di attivazioni e cessazioni dei Kit a 2 Mbit/s e degli ampliamenti.
31. Le condizioni economiche per i servizi di ampliamento sono pari alla metà di quelle previste per il Kit a 2 Mbit/s in considerazione del fatto che in quest'ultimo sono presenti due collegamenti trasmissivi a 2 Mbit/s in luogo del singolo collegamento a 2 Mbit/s previsto per il canale fonico di ampliamento.

32. I prezzi dei contributi e dei canoni dei Kit di Interconnessione a 155 Mbit/s, riportati nell'Offerta di Riferimento 2010, sono ottenuti moltiplicando il costo di installazione ed il canone annuo dei Kit a 155 Mbit/s, approvato per il 2009, per il coefficiente dato dal rapporto tra i prezzi di installazione ed il canone annuo del Kit a 2 Mbit/s, proposto per il 2010, e i corrispondenti prezzi 2009.

2.3.3. Valutazioni dell'Autorità.

33. L'Autorità ha preso atto della metodologia di determinazione dei prezzi per il 2010 utilizzata da Telecom Italia ma non ritiene l'utilizzo di costi 2007 rapportati a volumi 2009 appropriato ai fini delle valutazioni in oggetto. Alla luce di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS e rilevato che Telecom Italia ha utilizzato i volumi stimati al 2009, l'Autorità ritiene che Telecom debba svolgere le proprie valutazioni utilizzando costi e volumi riferibili allo stesso anno contabile.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di utilizzare, ai fini del calcolo dei prezzi nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo, i costi e i volumi riportati in Contabilità Regulatoria e relativi allo stesso anno?

2.4. SURCHARGE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DA TELEFONIA PUBBLICA

2.4.1. Premessa.

34. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto un valore di *Surcharge* per il servizio di raccolta da Telefonia Pubblica pari a 14,95 Eurocent/min, superiore del 116,7% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 6,9 Eurocent/min.

2.4.2. Considerazioni di Telecom Italia.

35. Telecom Italia con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha rappresentato di aver determinato il valore di *Surcharge* per la raccolta delle chiamate originate da Telefonia Pubblica sulla base di quanto disposto dall'art. 2 della delibera n. 12/03/CIR³ e dall'art. 12, comma 22, della delibera n. 417/06/CONS⁴.

³ 1. Telecom Italia riformula le condizioni economiche relative alla quota di *surcharge* minutaria per i servizi di raccolta da telefonia pubblica sulla base dei criteri stabiliti nel presente articolo.
2. I costi di riferimento per la fissazione della quota di *surcharge* sono quelli concernenti il servizio di accesso dalle postazioni telefoniche pubbliche non soggette ad obblighi di servizio universale e quelle soggette ad obblighi di servizio universale per le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto, determinati secondo quanto previsto al successivo comma 3.
3. I costi di cui al precedente comma 2 non comprendono i costi concernenti i distributori automatici di carte telefoniche pre-pagate, nonché ogni altro costo relativo alla gestione commerciale degli apparecchi tra cui quelli relativi alla comunicazione ai clienti, alla commercializzazione e alla distribuzione di carte telefoniche pre-pagate.

36. Telecom Italia nella stessa nota ha comunicato che il perimetro costo contabile alla base del valore di *Surcharge* è stato così determinato:

i) costi riportati nella Contabilità Regulatoria 2007 concernenti il servizio di accesso dalle postazioni telefoniche pubbliche non soggette ad obblighi di servizio universale e quelle soggette ad obblighi di servizio universale per le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto. Tali costi pertanto non comprendono i costi concernenti i distributori automatici di carte telefoniche prepagate, nonché ogni altro costo relativo alla gestione commerciale degli apparecchi tra cui quelli relativi alla comunicazione ai clienti, alla commercializzazione e alla distribuzione di carte telefoniche prepagate. In dettaglio Telecom Italia ha incluso:

- (a) i costi (incluso il costo del capitale) relativi agli apparecchi telefonici e alle cabine;
- (b) i costi di commercializzazione Wholesale inerenti le sole postazioni pubbliche degli OLO;
- (c) i costi relativi ai collegamenti della rete di distribuzione dedicati alla Telefonia Pubblica;
- (d) i costi di commercializzazione *retail* al netto dei compensi ai gestori;
- (e) i costi distribuzione delle carte e del personale non direttamente adibito alla commercializzazione della Telefonia Pubblica.

Tali costi sono stati calcolati al netto dei costi evitabili della Telefonia Pubblica dichiarati in sede di presentazione del Costo Netto del Servizio Universale dichiarato all'Autorità per l'esercizio 2006.

- ii) ricavi da conguaglio minimo garantito (importi corrisposti dai detentori di apparati di Telefonia Pubblica di Telecom Italia per uso pubblico);
- iii) costo degli apparecchi telefonici dichiarato per il calcolo del costo del Servizio Universale 2006, utilizzato per il calcolo del costo per le sole postazioni che non danno vita al costo netto per USO;
- iv) ricavi: al netto dei ricavi mancati come da Costo Netto dell'esercizio 2006 del SU;
- v) dati quantitativi minutari del traffico.

2.4.3. Valutazioni dell'Autorità.

-
- 4. Ai fini del calcolo della quota di *surcharge* minutaria, l'insieme dei minuti di traffico di riferimento è costituito dalla totalità delle chiamate verso numerazioni geografiche e non geografiche, originate dai clienti di Telecom Italia e dai clienti di altri operatori dalle postazioni telefoniche pubbliche.
 - 5. In sede di prima applicazione, i costi ed il volume di traffico totale di riferimento di cui ai precedenti commi 2 e 4 sono quelli relativi all'esercizio contabile 2001.
 - 6. La quota minutaria di *surcharge* è determinata come rapporto tra i costi di cui al precedente comma 2 e il volume di traffico totale di riferimento di cui al precedente comma 4.

⁴ I servizi aggiuntivi ai servizi di cui all'art. 4 della stessa delibera n. 417/06/CONS ed i servizi di nuova introduzione sono soggetti all'obbligo di orientamento al costo sulla base della contabilità regulatoria.

37. L'Autorità richiama che la quota di *Surcharge* rappresenta una quota addizionale minutaria (sovrapprezzo) richiesta da Telecom Italia agli Operatori interconnessi per il servizio di raccolta delle chiamate originate da Telefonia Pubblica. Il servizio di Telefonia Pubblica è offerto attraverso apparati telefonici dedicati all'accettazione di mezzi di pagamento diversi (moneta, schede o carte pre-pagate, carte di credito) installati di norma in postazioni specifiche quali cabine o cupole situate sulle sedi stradali, in sedi pubbliche (ospedali, uffici, scuole), o altre aree quali stazioni, aeroporti e locali commerciali. Tali apparati sono collegati alla rete telefonica attraverso collegamenti di accesso (doppini, reti di distribuzione primaria e secondaria) del tutto analoghi a quelli utilizzati per la telefonia privata. Il trasporto della chiamata è effettuato utilizzando la rete di interconnessione di Telecom Italia, per la parte di raccolta e commutazione e, ove applicabile, per la terminazione. Il servizio di Telefonia Pubblica è quindi caratterizzato oltre che dai costi concernenti il trasporto della chiamata, anche dai costi relativi agli impianti ed alle reti di accesso che, data la natura del servizio, a differenza di quanto avviene per la telefonia privata (residenziale e affari), non possono essere finanziati attraverso un canone. Come descritto nel paragrafo 4 della delibera n. 12/03/CIR, il finanziamento dei costi del servizio di accesso da Telefonia Pubblica viene effettuato attraverso una maggiorazione (rispetto ai corrispondenti prezzi al pubblico della telefonia residenziale e affari) dei prezzi minutari del traffico. Tale quota aggiuntiva è applicata sia nei prezzi minutari "generalizzati" offerti da Telecom Italia a clienti che utilizzano monete o schede pre-pagate emesse dalla stessa società, sia nel caso di traffico originato da clienti utilizzando carte telefoniche messe in commercio da Telecom Italia e dagli operatori interconnessi. Telecom Italia inoltre finanzia parte dei costi relativi alla Telefonia Pubblica attraverso il fondo del Servizio Universale.
38. Atteso che, in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS, il prezzo della *Surcharge* per la raccolta da Telefonia Pubblica è definito nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo, l'Autorità ha richiesto a Telecom Italia di integrare le informazioni contabili fornite ritenendo quelle attuali insufficienti ad una valutazione del prezzo proposto. Ad oggi le informazioni fornite da Telecom Italia fanno riferimento a dati contabili non omogenei (2006 e 2007). L'Autorità ritiene che le valutazioni debbano essere svolte sulla base di dati contabili riferiti allo stesso anno.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di utilizzare, ai fini del calcolo della surcharge da TP nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo, i costi e i volumi riportati in Contabilità Regulatoria e relativi allo stesso anno?

2.5. UTILIZZO DEI KIT (PORTE E CIRCUITI DI INTERCONNESSIONE) VERSO LA RETE DELL'OPERATORE TERZO

2.5.1. Premessa.

39. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto un prezzo relativo all'utilizzo dei Kit per le chiamate verso rete fissa di Operatore terzo (porte e circuiti di interconnessione) pari a 0,1544 Eurocent/min e per le chiamate verso

rete mobile di Operatore terzo pari a 0,1904 Eurocent/min, entrambi superiori a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, pari a 0,0808 Eurocent/min, sia verso rete mobile che fissa.

2.5.2. Considerazioni di Telecom Italia.

40. Telecom Italia con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha comunicato che l'utilizzo del Kit Reverse è stato calcolato tenendo conto dei costi allocabili al suddetto servizio come risultanti dalla Contabilità Regulatoria 2007 e dei minuti di utilizzo del *Kit Reverse* stimato al 2009.

2.5.3. Valutazioni dell'Autorità.

41. Si rileva che nella propria Offerta di Riferimento per il 2010 Telecom Italia ha separato le condizioni economiche per l'utilizzo dei Kit (porte e circuiti di interconnessione) nei casi in cui la chiamata sia diretta verso rete fissa dell'Operatore terzo da quelli in cui la chiamata è diretta verso rete mobile dell'Operatore terzo.
42. L'Autorità ha preso atto della metodologia di determinazione dei prezzi per il 2010 utilizzata da Telecom Italia ma non ritiene l'utilizzo di costi 2007 rapportati a volumi 2009 appropriato ai fini delle valutazioni in oggetto. Alla luce di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS e rilevato che Telecom Italia ha utilizzato i volumi stimati al 2009, l'Autorità ritiene che Telecom debba svolgere le proprie valutazioni utilizzando costi e volumi riferibili allo stesso anno contabile.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di utilizzare, ai fini del calcolo dei prezzi dei Kit Reverse nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo, i costi e i volumi riportati in Contabilità Regulatoria e relativi allo stesso anno?

2.6. ACCESSO A SERVIZI DI EMERGENZA

43. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto una tariffa *flat* relativa all'interconnessione a livello SGU per l'accesso di abbonati dell'Operatore interconnesso ai servizi di emergenza 112, 113, 114 e 115 pari a 0,65 Eurocent/min, superiore a quelle riportate nell'Offerta di Riferimento 2009, approvate dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 0,5737 Eurocent/min per la fascia oraria di punta e 0,3835 Eurocent/min per la fascia oraria ridotta.
44. Telecom Italia ha inoltre previsto una tariffa *flat* relativa all'interconnessione a livello SGT distrettuale per l'accesso di abbonati dell'Operatore interconnesso ai servizi di emergenza 112, 113, 114 e 115 pari a 0,57 Eurocent/min, differente da quelle riportate nell'Offerta di Riferimento 2009, approvate dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 0,6274 Eurocent/min per la fascia oraria di punta e 0,4194 Eurocent/min per la fascia oraria ridotta.

2.6.2. Considerazioni di Telecom Italia.

45. Con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010, Telecom Italia ha comunicato che il costo del servizio di emergenza e pubblica utilità è stato calcolato a partire dai costi riportati nella Contabilità Regolatoria 2007 utilizzando i volumi di traffico verso tali numerazioni stimati per il 2009.

2.6.3. Valutazioni dell'Autorità.

46. Ai sensi dell'art. 12, comma 20, della delibera n. 179/10/CONS, Telecom Italia offre l'accesso ai numeri di emergenza e pubblica utilità, ai numeri di *customer care* di Telecom Italia sulla propria rete, nonché agli stessi servizi che fornisce alla propria clientela, a condizioni economiche trasparenti e non discriminatorie, in coerenza con i prezzi dagli elementi funzionali regolati dal meccanismo di controllo dei prezzi definito nella stessa delibera.

47. Il prezzo per l'accesso ai servizi di emergenza e di pubblica utilità via SGT proposto da Telecom Italia è pari al prezzo per il servizio di raccolta/terminazione a livello SGT di cui all'art. 17, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS, ovvero 0,57 Eurocent/minuto.

48. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha specificato che, nel caso di accesso ai servizi di emergenza e di pubblica utilità via SGU, la peculiarità dei servizi comporta possibili instradamenti differenti a partire dal punto di interconnessione, con conseguente differenziazione delle condizioni economiche rispetto alla semplice raccolta/terminazione delle chiamate a livello SGU, pari a 0,302 Eurocent/minuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS. In merito, come riportato nel paragrafo 33 della delibera n. 42/09/CIR, l'Autorità ha rappresentato che per i servizi di emergenza risulta applicabile il modello di terminazione solo qualora il gestore del servizio remunererà i soli costi non coperti dal prezzo di terminazione versato a Telecom Italia dall'OLO interconnesso. Nel caso in specie l'Autorità ha evidenziato che l'Operatore di origine remunererà Telecom Italia per i costi di terminazione a livello di singolo SGT, laddove viceversa la chiamata, consegnata da qualunque area gateway in Italia, richiede nella maggior parte dei casi una terminazione doppio SGT. A sua volta il centro servizi remunererà Telecom Italia per i costi dell'interrogazione della Rete Intelligente, per gli oneri gestionali e operativi/progettuali correlati alla specifica configurazione del servizio richiesto e per i costi di terminazione non coperti dall'Operatore interconnesso (pari alla differenza tra terminazione doppio SGT e terminazione SGT). L'Autorità ha ritenuto, in conclusione, che il modello adottato da Telecom Italia fosse coerente con quanto espresso nella delibera n. 27/08/CIR.

49. Tanto premesso, l'Autorità ha preso atto della metodologia di determinazione dei prezzi per il 2010 utilizzata da Telecom Italia ma non ritiene l'utilizzo di costi 2007 rapportati a volumi 2009 appropriato ai fini delle valutazioni in oggetto. Alla luce di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS, e rilevato che Telecom Italia ha utilizzato i volumi stimati al 2009, l'Autorità ritiene che Telecom debba svolgere le proprie valutazioni utilizzando costi e volumi riferibili allo stesso anno contabile. Si ritiene altresì

che Telecom debba riformulare il prezzo in coerenza con le tariffe di terminazione SGT e SGU fissate dalle delibere di analisi di mercato.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di utilizzare, ai fini del calcolo della tariffa per l'accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilità nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo, i costi e i volumi riportati in Contabilità Regolatoria e relativi allo stesso anno? Si condivide che Telecom debba riformulare il prezzo in coerenza con le tariffe di terminazione SGT e SGU fissate dalle delibere di analisi di mercato?

2.7. SERVIZIO DI RACCOLTA PER IL TRAFFICO INTERNET IN DECADE 7 E CONSEGNA CON PROTOCOLLO DSS1

2.7.1. Premessa.

Prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1: quota minutaria

50. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto una tariffa *flat* relativa alla prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1, (aggiuntiva al servizio di raccolta del traffico dalla sede del cliente Telecom Italia all'impianto SGU a cui si attesta il Punto di Consegna) pari a 0,079 Eurocent/min, superiore a quelle riportate nell'Offerta di Riferimento 2009, approvate dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 0,0669 Eurocent/min per la fascia oraria di punta e 0,045 Eurocent/min per la fascia oraria ridotta.

Interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s: contributo di installazione e canone annuo

51. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto, per la fornitura dell'interfaccia di accesso con protocollo DSS1 a 2 Mbit/s, un contributo di installazione pari a 635,46 Euro, superiore a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 376,36 Euro e un canone annuo pari a 830,80 Euro, inferiore a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 923,08 Euro.

Number Hosting: canone annuo e contributo di attivazione

52. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto per il servizio di *Number Hosting*, relativo a singola numerazione in decade 7 assegnata all'Operatore, un contributo di attivazione pari a 892,82 Euro e un canone annuo pari a 2.462,23 Euro, entrambi invariati rispetto a quelli riportati nell'Offerta di Riferimento 2009, approvati dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR.

2.7.2. Considerazioni di Telecom Italia.

53. Telecom Italia con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha comunicato che i valori economici dei contributi e del canone per la fornitura dell'interfaccia di accesso con protocollo DSS1 a 2 Mbit/s sono stati determinati moltiplicando i coefficienti ottenuti dal rapporto tra i prezzi di installazione e del canone annuo

del Kit a 2 Mbit/s 2010 ed i corrispondenti prezzi 2009 per i prezzi del contributo e del canone annuo per l'interfaccia di accesso con protocollo DSS1 a 2 Mbit/s approvati per il 2009.

54. Nella stessa nota Telecom Italia ha confermato di applicare per il 2010, per il servizio di *Number Hosting*, le medesime condizioni economiche riportate nell'Offerta di Riferimento 2009 approvata dall'Autorità con delibera n. 42/09/CIR.
55. Con riferimento alla prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1 (quota minutaria) Telecom Italia non ha inizialmente fornito specifiche considerazioni sulla determinazione di tale contributo.

2.7.3. Valutazioni dell'Autorità.

56. Per quanto concerne il servizio di *Number Hosting*, l'Autorità ha verificato il mantenimento, nell'Offerta di Riferimento 2010 proposta da Telecom Italia, dei corrispondenti prezzi approvati per il 2009. Ciò appare condivisibile alla luce del fatto che, in linea con quanto proposto nelle delibere di consultazione relative all'approvazione delle Offerte di Riferimento per i mercati 1, 4 e 5, il costo della manodopera è rimasto invariato.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di mantenere per il servizio di Number Hosting i prezzi approvati per il 2009 in virtù della conferma, per il 2010, del costo orario della manodopera 2009?

57. Ai sensi dell'art. 12, comma 18, della delibera n. 179/10/CONS, Telecom Italia fornisce un servizio aggiuntivo ed opzionale di consegna in modalità DSS1 con modalità trasparenti, non discriminatorie ed orientate ai costi. La consegna in modalità DSS1 non è limitata ai servizi di accesso ad Internet. Rilevato che la determinazione dei costi di installazione e del canone annuo è stata effettuata sulla base degli incrementi di costo previsti per i Kit di Interconnessione a 2 Mbps e considerato che l'Autorità ha richiesto, per questi ultimi, la rivalutazione dei costi sulla base dei dati di Contabilità Regolatoria (sezione 2.3), si ritiene che il costo del servizio di consegna DSS1 debba essere rivalutato da Telecom Italia sulla base dello stesso criterio.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di richiedere a Telecom Italia di rideterminare i prezzi del servizio di consegna DSS1 applicando ai canoni e ai contributi le variazioni percentuali annue derivanti dalla rivalutazione dei canoni e dei contributi dei Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s secondo quanto specificato al punto 33?

58. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1 (quota minutaria), laddove si richiede che il prezzo sia determinato sulla base di costi e volumi derivati dalla stessa Contabilità Regolatoria.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di utilizzare, ai fini del calcolo della tariffa per la consegna del traffico con protocollo DSS1 nel rispetto del meccanismo di

orientamento al costo, i costi e i volumi riportati in Contabilità Regulatoria e relativi allo stesso anno?

2.8. SERVIZIO DI RACCOLTA FORFETARIA (FRIACO)

2.8.1. Premessa.

59. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto per il servizio di Raccolta Forfetaria (FRIACO) un canone annuo, per capacità trasmissiva di 2 Mbit/s, pari a 13.308,65 Euro per interconnessione a livello di singolo SGU, 17.649,18 Euro per interconnessione a livello di SGU distrettuale e 17.735,04 Euro per interconnessione a livello di SGT distrettuale, tutti superiori rispetto a quelli riportati nell'Offerta di Riferimento 2009, approvati dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari rispettivamente a 11.440,51 Euro, 15.171,76 Euro e 15.245,56 Euro.

2.8.2. Considerazioni di Telecom Italia.

60. Telecom Italia con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha comunicato che il prezzo del servizio di Raccolta Forfetaria Friaco è stato calcolato sulla base dei risultati di Contabilità Regulatoria 2007 utilizzando i minuti stimati per il 2009.

61. La stessa società ha rappresentato che il costo del servizio a livello SGU è stato calcolato moltiplicando il costo minutarario del servizio di raccolta via singolo SGU per i minuti (stimati al 2009) di traffico che interessano una porta a 2 Mbit/s relativamente alla tratta SL-SGU. Tale valore determina il costo medio della capacità offerta sulla tratta SL-SGU (si richiama in proposito che ai sensi della delibera n. 5/02/CIR il costo totale medio per flusso, relativo ad una certa tratta, è ottenuto come segue: Costo Medio Unitario * Numero di Minuti DO per flusso a 2 Mbit/s * Adjustment Ratio⁵ + Costo Commercializzazione⁶).

62. La stessa metodologia è stata seguita per la Raccolta Forfetaria Friaco via singolo SGT in cui i minuti considerati sono quelli che impegnano la tratta SGU-SGT. I valori prezzi di raccolta minutarari sono stati moltiplicati per i minuti di traffico che interessano una porta a 2 Mbit/s della catena impiantistica SGU-SGT. Questi ultimi sono stati ottenuti dividendo il numero di minuti stimati per il 2009 per il numero totale di flussi a 2 Mbit presenti sulle tratte SGU-SGT.

63. Applicando la metodologia sopra descritta per le varie tratte interessate si otterrebbe quanto segue:

- i) Tratta SL-SGU: 13.308,65 Euro;
- ii) Tratta SGU-SGU: 26.809,7 Euro;

⁵ L'Adjustment Ratio, ossia il rapporto tra BHE (Busy Hour Erlang) del traffico Internet (pari a 0,73) e BHE traffico fonia dà una misura del maggior utilizzo di risorse del traffico Internet rispetto al traffico di fonia.

⁶ La percentuale da applicare al valore della catena impiantistica corretta con il fattore d'aggiustamento per determinare i costi commerciali è stata imposta dall'Autorità con delibera n. 5/02/CIR pari al 2%.

iii) Tratta SGU-SGT: 18.470,34 Euro.

64. Telecom Italia, ai fini della pubblicazione dell'Offerta di Riferimento 2010, ha ritenuto di pubblicare il prezzo su ottenuto per l'SGU e di limitare al 16,3% l'aumento per le altre due voci del canone annuo, proponendo rispettivamente per le tratte SGU-SGU e SGU-SGT un prezzo di 17.649,18 Euro e 17.735,04 Euro.

2.8.3. Valutazioni dell'Autorità.

65. Ai sensi dell'art. 12, comma 21, della delibera n. 179/10/CONS, Telecom Italia offre il servizio di raccolta forfetaria per internet *dial-up* disponibile al livello di interconnessione SGU e ai livelli di interconnessione SGD ed SGT, quest'ultimi coerentemente con gli obblighi imposti a Telecom Italia nell'ambito della regolamentazione dei servizi di transito. Il servizio prevede la configurazione opzionale di flussi minutari di trabocco, utilizzabili in modalità condivisa con altri servizi di raccolta vocale o dial-up.

66. Ai sensi dell'art. 12, comma 22, della delibera n. 179/10/CONS, i circuiti di interconnessione di raccolta su base forfetaria sono gestiti individualmente su indicazione dell'operatore richiedente. La trasformazione di fasci minutari in forfetari e viceversa avviene in 30 giorni ed è garantita da adeguate penali. Le condizioni economiche di tale servizio sono stabilite annualmente nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento, tenendo conto dei prezzi minutari dei servizi di raccolta e dei parametri di configurazione del servizio. Telecom Italia, in sede di approvazione dell'Offerta di Riferimento, presenta i dati di consumo minutario relativi all'impiego dei fasci forfetari da parte degli operatori alternativi.

67. L'Autorità ha preso atto della metodologia di determinazione dei prezzi per il 2010 utilizzata da Telecom Italia ma non ritiene l'utilizzo di costi 2007 rapportati a volumi 2009 appropriato ai fini delle valutazioni in oggetto. Alla luce di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS e rilevato che Telecom Italia ha utilizzato i volumi stimati al 2009, l'Autorità ritiene che Telecom debba svolgere le proprie valutazioni utilizzando costi e volumi riferibili allo stesso anno contabile (ad esempio 2007 o 2008).

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di utilizzare, ai fini del calcolo dei prezzi per la raccolta Friaco nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo, i costi e i volumi riportati in Contabilità Regulatoria e relativi allo stesso anno?

2.9. PORTABILITÀ DEL NUMERO TRA OPERATORI

2.9.1. Premessa.

68. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto per il servizio di portabilità del numero tra operatori:

- i) un contributo *una tantum* per singolo numero portato geografico pari a 9,04 Euro, superiore del 6,77% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 8,47 Euro;
- ii) un contributo *aggiuntivo una tantum* per ogni numero nel caso di tipologie di accesso multi numero pari a 1,43 Euro, superiore del 6,77% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 1,34 Euro;
- iii) un contributo *una tantum* per singolo numero portato non geografico pari a 9,04 Euro, superiore del 6,77% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 8,47 Euro.

2.9.2. Considerazioni di Telecom Italia.

- 69. Telecom Italia con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha comunicato che il valore del contributo *una tantum* per la NP (9,04 Euro) risulta incrementato del 6,77%, rispetto al valore riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, in conseguenza dell'incremento del costo orario del personale (da 46,22 Euro/ora a 49,35 Euro/ora).
- 70. Analoga considerazione si applica, secondo quanto rappresentato da Telecom Italia, al contributo *una tantum* per ogni numero aggiuntivo nel caso di NP relativa ad accessi multinumero (quest'ultimo aumentato da 1,34 Euro a 1,43 Euro).

2.9.3. Valutazioni dell'Autorità.

- 71. Ai sensi dell'art. 12, comma 24, della delibera n. 179/10/CONS, Telecom Italia fornisce la prestazione di portabilità del numero secondo i tempi e le modalità di cui alle delibere nn. 27/08/CIR, 41/09/CIR e successive modificazioni e garantisce la prestazione di reinstradamento delle numerazioni portate.
- 72. L'Autorità, alla luce degli orientamenti espressi nell'ambito della consultazione pubblica relativa all'Offerta di Riferimento ULL 2010 (delibera n. 16/10/CIR), ritiene di confermare il costo della manodopera approvato per il 2009 (46,22 Euro/ora). Ne segue quindi che Telecom Italia dovrà applicare, per il contributo *una tantum* per singolo numero portato geografico o non geografico e per il contributo aggiuntivo *una tantum* per ogni numero nel caso di tipologie di accesso multinumero, le condizioni economiche approvate per il 2009 con delibera n. 42/09/CIR.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di ripristinare per il servizio di Number Portability i prezzi approvati per il 2009 in virtù della conferma, per il 2010, del costo orario della manodopera 2009?

2.10. CARRIER PRESELECTION

2.10.1. Premessa.

73. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto per la prestazione di *Carrier Preselection*:

- i) per singolo Operatore preselezionato:
 - (a) un costo per l'attività di configurazione del profilo dell'Operatore su SGT (per ciascuna centrale SGT) pari a 9,87 Euro, superiore a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 9,30 Euro;
 - (b) un costo per l'attività di configurazione del profilo dell'Operatore e di configurazione dell'instradamento su SGU (per ciascuna centrale SGU) pari a 14,80 Euro, superiore a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 13,92 Euro;
 - (c) un costo per le prove su SGU (per ciascuna centrale SGU) pari a 14,80 Euro, superiore a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 13,92 Euro;
- ii) per singola linea preselezionata:
 - (a) un contributo *una tantum* per singola linea preselezionata, per l'attivazione della CPS su singolo accesso o per cambio profilo pari a 4,83 Euro, superiore a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 4,52 Euro.

2.10.2. Considerazioni di Telecom Italia.

74. Telecom Italia con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha comunicato che le variazioni di prezzo, rispetto al valore riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, su riportate (contributo *una tantum* per attivazione CPS su singolo accesso o per cambio profilo) derivano dall'incremento del costo orario del personale (da 46,22 Euro/ora a 49,35 Euro/ora).

2.10.3. Valutazioni dell'Autorità.

75. L'Autorità, alla luce degli orientamenti espressi nell'ambito della consultazione pubblica relativa all'Offerta di Riferimento ULL 2010 (delibera n. 16/10/CIR), ritiene di confermare il costo della manodopera approvato per il 2009 (46,22 Euro/ora). Ne segue quindi che Telecom Italia dovrà applicare, per le attività di cui al punto 73 (configurazione del profilo dell'Operatore su SGT, configurazione del profilo dell'Operatore e di configurazione dell'instradamento su SGU, prove su SGU, contributo *una tantum* per singola linea preselezionata, per l'attivazione CPS su singolo accesso o per cambio profilo), le condizioni economiche approvate per il 2009 con delibera n. 42/09/CIR.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di ripristinare per il servizio di Carrier Preselection i prezzi approvati per il 2009 in virtù della conferma, per il 2010, del costo orario della manodopera 2009?

2.11. PROVE TECNICHE PER LA VERIFICA DELL'INTEROPERABILITÀ

2.11.1. Premessa.

76. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto, per l'esecuzione delle prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità a 2 Mbit/s ed a 155 Mbit/s, la fornitura di un Kit di Interconnessione *una tantum* le cui condizioni economiche sono correlate alle corrispondenti condizioni economiche dei Kit di Interconnessione di base a 2 Mbit/s ed a 155 Mbit/s. In particolare Telecom Italia ha proposto per il Kit di interconnessione *una tantum* un contributo di attivazione pari all'analogo contributo del Kit di base di pari capacità trasmissiva ed un canone mensile pari ad 1/12 del canone annuo del corrispondente Kit di base.

2.11.2. Considerazioni di Telecom Italia.

77. Telecom Italia con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha comunicato che ai fini della determinazione dei canoni e dei contributi *una tantum* relativi alle prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità ha adottato la stessa metodologia utilizzata per la determinazione dei costi sottostanti il canone e il contributo del Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s e 155 Mbit/s.

2.11.3. Valutazioni dell'Autorità.

78. Rilevato che la determinazione dei costi di installazione e del canone annuo è stata effettuata sulla base degli incrementi di costo previsti per i Kit di Interconnessione a 2 Mbps e considerato che l'Autorità ha richiesto, per questi ultimi, la rivalutazione dei costi sulla base dei dati di Contabilità Regolatoria (sezione 2.3), si ritiene che i costi per la fornitura dei Kit di Interconnessione *una tantum* debbano essere rivalutati da Telecom Italia sulla base dello stesso criterio.

*Si condivide l'orientamento dell'Autorità di richiedere a Telecom Italia di rideterminare i prezzi per i Kit di Interconnessione *una tantum* applicando ai canoni e ai contributi le variazioni percentuali annue derivanti dalla rivalutazione dei canoni e dei contributi dei Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s secondo quanto specificato al punto 33?*

2.12. ATTIVITÀ DI CONFIGURAZIONE DELLE CENTRALI

2.12.1. Premessa.

79. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto per la fornitura della prestazione di configurazione delle centrali:

- i) un costo per la stesura della procedura di configurazione, collaudo e aggiornamento banche dati (per singola centrale e per singola tecnica) pari a 329,71 Euro, superiore del 6,77% a quello riportato nell'Offerta di

Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 308,08 Euro;

- ii) un costo per l'intervento sulle centrali con esecuzione delle procedure di configurazione (per singola centrale) pari a 13,62 Euro, superiore del 6,77% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 12,76 Euro;
- iii) un costo per l'attuazione in centrale dell'instradamento del traffico relativo alla numerazione e verifica delle configurazioni (per singola centrale) pari a 13,62 Euro, superiore del 6,77% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 12,76 Euro.

2.12.2. Considerazioni di Telecom Italia.

80. Telecom Italia con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha comunicato che i prezzi delle configurazioni delle centrali sono stati incrementati del 6,77%, rispetto ai valori riportati nell'Offerta di Riferimento 2009, in conseguenza dell'incremento del costo orario del personale (da 46,22 Euro/ora a 49,35 Euro/ora).

2.12.3. Valutazioni dell'Autorità.

81. L'Autorità, alla luce degli orientamenti espressi nell'ambito della consultazione pubblica relativa all'Offerta di Riferimento ULL 2010 (delibera n. 16/10/CIR), ritiene di confermare il costo della manodopera approvato per il 2009 (46,22 Euro/ora). Ne segue quindi che Telecom Italia dovrà applicare, per i contributi suddetti relativi alla prestazione di configurazione delle centrali, le condizioni economiche approvate per il 2009 con delibera n. 42/09/CIR.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di ripristinare per le attività di configurazione delle centrali i prezzi approvati per il 2009 in virtù della conferma, per il 2010, del costo orario della manodopera 2009?

2.13. INTERVENTI A VUOTO PER SERVIZI DI ACCESSO, INTERCONNESSIONE A TRAFFICO E CONFIGURAZIONI

2.13.1. Premessa.

82. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto per gli interventi a vuoto per disservizi commutativi:

- i) un costo per la gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata dall'Operatore alternativo verso Telecom Italia pari a 15,41 Euro, immutato rispetto a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR;
- ii) un costo per la verifica tecnica (analisi/diagnosi/collaudato finale) della segnalazione pari a 92,44 Euro, immutato rispetto a quello riportato

nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR;

- iii) un costo per l'intervento manutentivo per malfunzione su rete dell'Operatore pari a 92,44 Euro, immutato rispetto a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR.

2.13.2. Considerazioni di Telecom Italia.

- 83. Telecom Italia nella nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha comunicato di aver confermato i prezzi degli interventi a vuoto imposti con la delibera n. 42/09/CIR dall'Autorità in fase di approvazione dell'Offerta di Riferimento 2009.

2.13.3. Valutazioni dell'Autorità.

- 84. L'Autorità ha accertato che le condizioni economiche proposte da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento per il 2010 corrispondono a quelle approvate per il 2009 con delibera n. 42/09/CIR. Nel richiamare che la valutazione dei tempi necessari alle attività suddette è stata effettuata sulla base delle attività svolte considerando un costo orario della manodopera pari a 46,22 Euro, ritiene condivisibile la riproposizione dei prezzi 2009 alla luce del fatto che, come premesso, l'Autorità ritiene di dover confermare, per il 2010, il costo orario della manodopera approvato per il 2009.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di mantenere per gli interventi a vuoto i prezzi approvati per il 2009 in virtù della conferma, per il 2010, del costo orario della manodopera 2009?

2.14. FATTURAZIONE CONTO TERZI PER L'ACCESSO DI ABBONATI TELECOM ITALIA AI SERVIZI SU NUMERAZIONI NON GEOGRAFICHE DI ALTRO OPERATORE

2.14.1. Premessa.

- 85. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto, per la prestazione di fatturazione conto terzi relativamente all'accesso di propri abbonati a numerazioni non geografiche offerte sulla rete di altro Operatore, un prezzo pari a 2,07 Eurocent per ogni chiamata, indipendentemente dall'effettiva tariffa applicata al cliente. Tale prezzo è superiore a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 0,81 Eurocent per ogni chiamata.
- 86. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha inoltre previsto un contributo *una tantum* per ogni configurazione di scaglione tariffario associato a singola numerazione o centinaio non presente nelle griglie di prezzo pubblicate per i diversi codici pari a 15.000 Euro, immutato rispetto a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR.

2.14.2. Considerazioni di Telecom Italia.

87. Telecom Italia con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha comunicato che il valore previsto per la fatturazione conto terzi (2,07 Eurocent/chiamata), conformemente ai criteri di calcolo adottati per la definizione delle precedenti Offerte di Riferimento, è stato determinato sulla base dei costi (sostenuti per gli OLO) riportati nella Contabilità Regolatoria 2007. I costi riguardano le attività comprese nella fatturazione (personale e sistemi per la gestione dati ed emissione bollette), le attività di controllo e gestione frodi (personale e sistemi per gestione e controllo delle frodi sui servizi a traffico), il costo del capitale.
88. Il costo unitario per chiamata è stato ottenuto rapportando il costo ottenuto come indicato al punto precedente al numero di chiamate effettuate dai propri clienti verso NNG degli OLO (dato sempre relativo al 2007).

2.14.3. Valutazioni dell'Autorità.

89. Alla luce di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS, l'Autorità non ritiene le informazioni comunicate da Telecom Italia sufficienti a verificare il rispetto del meccanismo di orientamento al costo. L'Autorità ritiene che Telecom Italia debba fornire maggiori dettagli contabili, riferiti ai dati di Contabilità Regolatoria, disaggregando i costi delle singole attività incluse nel servizio di fatturazione al fine di consentire la verifica del prezzo proposto.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di utilizzare, ai fini del calcolo del prezzo della fatturazione conto terzi nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo, i costi e i volumi riportati in Contabilità Regolatoria relativi allo stesso anno? Si condivide che le informazioni contabili fornite all'Autorità debbano consentire la disaggregazione dei costi delle singole attività svolte?